



Le controversie anche giudiziali fra operatori della gestione collettiva dei diritti d'autore hanno segnato un altro significativo sviluppo che vede ancora contrapposti S.I.A.E. e Soundreef.

Nel precedente numero del 13 novembre 2018 abbiamo dato conto dell'abuso di posizione dominante di cui la prima è stata ritenuta responsabile in danno della seconda da parte dell' "Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato".

Le battaglie su più fronti fra i medesimi soggetti hanno ora provocato l'ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE (Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea) del 23 novembre 2018 del Tribunale di Roma, con cui questo ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea il quesito se sia compatibile con la Direttiva 2014/26/UE la disposizione del diritto italiano che riserva ai soli organismi di gestione collettiva, e non alle entità di gestione indipendenti, l'attività di intermediazione dei diritti d'autore.

Diciamo in poche parole quali siano i termini giuridici della presente questione.

L'art. 180 della legge italiana sul diritto d'autore dispone che l'attività di intermediario, comunque attuata, sia riservata alla S.I.A.E. ed agli altri organismi di gestione collettiva di cui al decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 351.

Tale funzione di intermediazione, in linea generale, è quindi necessaria ma non esclusiva; essa cioè non è obbligatoria e nulla vieta agli autori di gestire direttamente i propri diritti e ai cessionari di operare direttamente in tutta legittimità, come è riconosciuto in modo espresso dall'art. 180.4 della legge, anche se la gestione diretta, specie per talune utilizzazioni, è in pratica molto difficile.

Il conferimento della gestione, ben s'intende, ha quindi luogo se i titolari del diritto diano volontariamente l'incarico per quanto concerne le proprie opere agli enti di gestione collettiva.

Inoltre, nella ripartizione dei proventi, gli enti di gestione sono obbligati, a norma dell'art. 180.5, a riservare una quota agli autori, nella misura e secondo le modalità stabilite nel regolamento per l'esecuzione della legge sul diritto d'autore.

Infine, l'estensione della intermediazione agli organismi di gestione collettiva diversi dalla S.I.A.E. è stata adottata recentemente con le disposizioni relative alla liberalizzazione in materia di gestione collettiva (art. 19 D.L. n. 148/2017, convertito con L. n. 172/2017, in attuazione della Direttiva 2014/26/UE del 26.2.2014).

Va però rilevato che la Direttiva (art. 3) indica quali soggetti abilitati a svolgere l'attività di gestione dei diritti d'autore due categorie di soggetti, e cioè l'organismo di gestione collettiva e l'entità di gestione indipendente, entrambi operanti a vantaggio collettivo di titolari di diritti, ma distinti, il primo quale entità controllata direttamente dai propri membri e organizzata senza fini di lucro e il secondo quale entità svincolata dal controllo dei titolari dei diritti e organizzata con finalità di lucro.

Per contro la riserva stabilita al citato art. 180 è stabilita solo con riferimento agli organismi di gestione collettiva, mentre non riguarda le entità di gestione indipendente.

Le parti in causa nel procedimento giudiziale oggetto dell'ordinanza in commento sono esponenti delle due diverse indicate categorie, la S.I.A.E. quale organismo di gestione collettiva e Soundreef quale entità di gestione indipendente.

Il dissidio fra tali parti riguarda la formulazione del detto art. 180, quale risultante dalla recente modifica legislativa, e la riserva stabilita a solo vantaggio degli organismi di gestione collettiva, con esclusione delle entità di gestione indipendente.

Il Collegio, nell'ordinanza in commento, si è espresso criticamente sul punto, osservando che il tenore di tale norma preclude alle entità di gestione indipendente di operare in Italia, imponendo loro la conclusione di accordi di rappresentanza con S.I.A.E. o con altri organismi di gestione collettiva; che il riconoscimento da parte della Direttiva di tali entità quali soggetti legittimamente operanti nella gestione ed intermediazione dei diritti d'autore, nella prospettiva pro-concorrenziale propria dell'UE, dovrebbe richiedere, a fondamento di qualsiasi limitazione territoriale di operatività, una specifica giustificazione; e che in molti Stati dell'UE le riserve legali nell'intermediazione dei diritti d'autore sono pressoché scomparse e le entità di gestione indipendente sono ammesse ad operare, mentre le differenze strutturali fra i due modelli non sembrano rilevanti ai fini di eventuali limitazione all'attività di intermediazione.

Tali riserve trovano conforto, a giudizio del Collegio, in specifici elementi testuali della Direttiva.

Da qui la formulazione del già ricordato quesito proposto dal Tribunale di Roma alla Corte di Giustizia europea, se sia compatibile con la Direttiva 2014/26/UE la disposizione del diritto italiano che riserva ai soli organismi di gestione collettiva, e non alle entità di gestione indipendenti, l'attività di intermediazione dei diritti d'autore.

Alberto Pojaghi